## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) BARENGHI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) ISAIA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) CATTALANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 05/06/2024

## FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 30.01.2019, un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione e di averlo anticipatamente estinto in data 31.05.2023 (come da conteggio estintivo e liberatoria in atti e confermato dallo stesso intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazioni alle rate residue; in data 22.02.2024 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.
Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di mediatore. Al riguardo l'intermediario resistente ha versato in atti evidenza del pagamento del compenso riconosciuto a quest'ultimo, il cui importo coincide con quanto addebitato al cliente a titolo di "costi di intermediazione".
Parte ricorrente ha quindi domandato, in via principale, la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 1.074,79, di cui Euro 460,00 a titolo di "spese di istruttoria" (al netto degli oneri erariali) ed Euro 614,79 a titolo di "commissioni di intermediazione creditizia"; in via di subordine, ha chiesto una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni ritenute di natura *up-front*, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi di natura *recurring*.

In ogni caso, ha domandato la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione del prestito o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; l'integrale rimborso della commissione di estinzione pari ad Euro 110,83; la refusione dell'importo di Euro 20,00 quale spesa per la presente procedura; nonché la corresponsione degli interessi legali sulle somme ripetute dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in Euro 200,00.

Nelle controdeduzioni al ricorso, l'intermediario resistente ha dichiarato di aver rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata la somma complessiva di Euro 1.976,13 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale; ha inoltre replicato che il ricorso non può essere accolto tenuto conto della sentenza "Unicredit Bank Austria" e degli orientamenti della giurisprudenza di merito e della dottrina riguardo alla rimborsabilità dei costi *up-front* e *recurring* maturati alla luce di tale sentenza, nonché tenuto conto dei principi civilistici sull'indebito oggettivo e l'arricchimento senza causa *ex* art. 11-*octies*, comma 2 D.L n. 73/2021 e, infine, di quanto previsto dall'art. 6-*bis* del DPR 180/1950.

Parte resistente ha quindi eccepito che i costi relativi ai servizi accessori "facoltativi" non rientrerebbero nel "costo totale del credito" e, pertanto, sarebbero esclusi da riduzione in caso di estinzione anticipata; che la decisione del consumatore di ricorrere all'intermediario del credito rappresenterebbe una scelta libera, pertanto la conseguente spesa sostenuta dallo stesso non si riferirebbe ad un servizio obbligatorio per la stipula del contratto e non rientrerebbe nel costo totale del credito, né nella riduzione in caso di estinzione anticipata.

L'intermediario resistente ha poi rilevato che constano numerose pronunce della giurisprudenza di merito che escludono il rimborso delle commissioni di intermediazione; che queste ultime sarebbero costi non incassati dall'intermediario, ma da lui riconosciuti a terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto e, per questo, non retrocedibili; che la natura non ricorrente delle commissioni di istruttoria comporterebbe la non retrocedibilità di detti costi; che non sono retrocedibili le rate versate dal datore di lavoro a seguito dell'estinzione anticipata. In relazione al contestato addebito, in sede di conteggio estintivo, della somma di Euro 110,83, parte resistente ha affermato che la regolamentazione contrattuale sottoscritta da parte ricorrente recepisce quanto disposto dall'art. 125-*sexies* TUB, ovvero che, in caso di rimborso anticipato, il finanziatore avrebbe diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; ha rilevato che la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate, per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste. Parte resistente ha poi aggiunto che, avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 48 ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulterebbe corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo; che l'attore non avrebbe prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria di tali diritti, non assolvendo, così, all'onere della prova posto a suo carico. Ha inoltre escluso la rimborsabilità delle spese legali, in linea con i numerosi precedenti dell'ABF in controversie analoghe.

L'intermediario resistente ha quindi domandato, in via principale, di rigettare la richiesta di restituzione delle ulteriori somme tenuto conto di quanto già rimborsato, pari ad Euro 1.976,13, e di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione, di rimborso delle quote versate in eccedenza e dei diritti di estinzione, nonché la domanda di rifusione delle spese legali. In via di subordine, ha chiesto, "nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da

quelle già offerte", di "decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 1.976,13".

**DIRITTO**

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal D.lgs. 13.08.2010 n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.
Sulla citata disposizione è intervenuto l'art. 11-*octies* del D.L. 25.05.2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23.07.2021, n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25.07.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente, riformulando il testo della norma, il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il finanziamento "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25.07.2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021, nel dettare la disciplina intertemporale, recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".
L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10.08.2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9.10.2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10.10.2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11.09.2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17.12.2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.
Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione concluso in data antecedente al 25.07.2021 e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *up-front*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da parte resistente circa la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle provvigioni devolute all'intermediario del credito, e dunque ad un soggetto terzo: per orientamento unanime dei Collegi ABF, nel costo totale del credito di cui all'art. 125-*sexies* T.U.B. vanno inclusi tutti i costi inerenti all'erogazione del credito, tra cui le commissioni relative alla rete di distribuzione, ed è altrettanto pacifico che l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (v., da ultimo, Coll. Torino, n. 6733/2023).
Nel merito, le commissioni di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, in quanto non maturate a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, vanno qualificate *up-front* in linea con gli orientamenti di questo Collegio (v. decisione n. 4265/24, peraltro conforme alle decisioni di Coll. Milano, n. 8539/23; Coll. Palermo, n. 1103/24; Coll. Bari, n. 1362/24; Coll. Roma, n. 2746/24).
Tanto le commissioni di intermediazione quanto le spese di istruttoria si riferiscono ad attività che attengono alla sola fase preliminare della concessione del prestito, senza che siano previste incombenze od operazioni ulteriori idonee a protrarsi nel tempo. Le spese di istruttoria vanno considerate al netto degli oneri erariali, non retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Durata del prestito in anni | 10 | Tasso di interesse annuale | 5,77% |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 57,50% |
| | | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 35,88% |

| rate pagate | 51 | rate residue | 69 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria (al netto di oneri erariali) | | | | 800,00 | Upfront | 35,88% | 287,01 | | 287,01 |
| Commissioni di intermediazione | | | | 1.069,20 | Upfront | 35,88% | 383,59 | | 383,59 |
| | | | Totale | 1.869,20 | | | | | 670,59 |

| | |
|---|---|
| Campi da valorizzare | |
| Campi calcolati | |

La somma così risultante è inferiore a quella domandata (Euro 1.074,79), in quanto parte ricorrente ha applicato per entrambe le voci il criterio di calcolo *pro rata temporis*.
Spettano inoltre gli interessi legali dal reclamo al saldo, come domandato e come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13); sempre per orientamento consolidato (cfr. ancora ABF, Coll. coord. n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.
Parte ricorrente lamenta altresì l'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito e ne chiede la ripetizione (si tratta dell'importo di Euro 110,83 versato dal cliente a titolo di indennizzo per estinzione anticipata). Tale richiesta non può essere accolta.
L'art. 125-*sexies* TUB stabilisce che "in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi

che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto" (ed il successivo comma prevede talune specifiche ipotesi di esclusione di tale indennizzo, precisamente nei seguenti casi: "a] se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b] se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c] se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d] se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro"). E la clausola contrattuale recante la disciplina dell'indennizzo per estinzione anticipata del finanziamento è in linea con tali statuizioni.

Sull'interpretazione delle norme in questione è intervenuto, con decisione n. 5909/2020, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, che ha enunciato il seguente principio: "La previsione di cui all'art. 125-*sexies*, comma 2, TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-*sexies*, comma 3, TUB"; e a titolo esemplificativo delle ipotesi in cui l'indennizzo potrebbe risultare oggettivamente ingiustificato, il medesimo Collegio di coordinamento richiama quella "di un contratto di finanziamento estinto per il tramite di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo intermediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi praticabili sul mercato siano significativamente aumentati nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finanziamento e il suo anticipato rimborso, consentendo perciò all'intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la provvista ricevuta".

Ora, nel caso di specie parte ricorrente non ha specificato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi, né le ragioni per cui la relativa applicazione sarebbe priva di oggettiva giustificazione (su casi affini, ABF, Coll. Torino nn. 3359/23 e 13537/21). Si è invero limitata genericamente ad affermare che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleghi alcun dettaglio dei costi 'eventualmente' sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento".

Si consideri inoltre che al momento dell'estinzione del prestito la vita residua del contratto era superiore ad un anno (il finanziamento è stato erogato in data 30.01.2019 con previsione di rimborso in 120 rate mensili ed è stato estinto residuando 69 rate) e l'importo di Euro 110,83 è pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione (al lordo dei rimborsi per spese di incasso quote non maturate). Nella fattispecie in esame, peraltro, non ricorrono le ipotesi di esclusione sopra citate (in particolare, il debito residuo è superiore a Euro 10.000,00).

La domanda di ripetizione dell'indennizzo a favore del finanziatore, pari ad Euro 110,83, non può dunque essere accolta.

Neppure può essere accolta la domanda di rimborso delle rate trattenute in eccesso, essendo stata formulata in termini del tutto generici e ad ogni modo priva di qualsiasi riscontro probatorio (per casi analoghi si vedano ABF, Coll. Torino nn. 3119/23 e 12922/20, nonché, più in generale, ABF, Coll. coord. n. 7716/17).

**PQM**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 671,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA